

OGGETTO: VVAS-2022_50. Comune di Artena (RM). Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa alla *“Variante puntuale al Piano Regolatore Generale nella forma semplificata (art. 8 DPR 160/2010) per la realizzazione in forma privatistica di un impianto sportivo per campi da padel e annesso laboratorio diagnostico sportivo”*.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- Con nota prot. 22034 del 29/11/2022, acquisita al protocollo regionale in data 30/11/2022 con i protocolli n. 1210576 e n. 1210569, il Comune di Artena, in qualità di Autorità Procedente (di seguito AP), ha trasmesso alla scrivente Autorità Competente (di seguito AC) l’istanza e il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS sulla variante in oggetto.
- L’AC con nota prot.n. 0416842 del 14/04/2023, ha chiesto integrazioni documentali e chiarimenti necessari ai fini dell’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Vas.
- L’AP, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. n. 7372 del 18/04/2023, acquisita in pari data al prot.reg. n. 429451, ha trasmesso i documenti necessari ai fini dell’avvio della fase di consultazione.

DATO ATTO che con nota prot. n. 566414 del 24/05/2023, l’*Autorità Competente* ha comunicato il seguente elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, rendendo disponibile, tramite un apposito *Link*, il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente la variante, in formato digitale:

- **Ministero della Cultura**
 - Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti;
- **Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica**
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale
- **Regione Lazio Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo**
 - Area Tutela del Territorio
 - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche
- **Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente**
- **Regione Lazio Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti**
- **Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e mobilità**



- **Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca**
 - Area Legislativa e Usi Civici
- **Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale**
- **Città Metropolitana di Roma Capitale**
 - - Dipartimento II "Viabilità e Mobilità"
 - - Dipartimento III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"
 - - Dipartimento IV "Pianificazione Strategica e Governo del Territorio"
- **ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio**
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**
- **ACEA ATO 2, Lazio Centrale ACEA spa**
- **ACEA ATO2 S.p.A**
- **ASL Roma 5 - Dipartimento di Prevenzione**
- **UOC Distretto di Colferro**

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale alla data di redazione del presente atto sono pervenuti i seguenti pareri/note:

- **Regione Lazio - Area Tutela del Territorio:** nota prot.n. 600329 del 1/06/2023;
- **ASL ROMA 5:** nota prot. n. 23489 del 06/06/2023, acquisita in pari data con prot. reg. n. 615498;
- **Regione Lazio - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale:** nota prot.n. 652760 del 15/06/2023;
- **Città Metropolitana di Roma Capitale - DIPARTIMENTO IV Pianificazione strategica e Governo del territorio SERVIZIO 1 "Urbanistica e attuazione del PTMG":** nota prot. n. CMRC-2023-102996 del 22/06/2023 acquisita in pari data con prot. reg. n. 684862;
- **ARPA Lazio:** nota prot. n.43656 del 23/06/2023, acquisita in pari data con prot. reg. n. 690847;

PRESO ATTO che con nota prot.n. 13104 del 13/07/2023, acquisita in pari data al prot. reg. n. 779287, l'AP ha trasmesso documentazione integrativa in riscontro alla sopra citata nota prot.n. 652760 del 15/06/2023;

RILEVATO preliminarmente che l'art.12, comma 1 del decreto prevede che il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS comprenda una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare e dalla documentazione trasmessa dall'AP sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

L'oggetto della Valutazione di assoggettabilità a VAS riguarda la richiesta di variante puntuale allo strumento urbanistico, nella procedura semplificata (art. 8 DPR 160/2010) per la realizzazione in forma privatistica di un impianto sportivo per campi da padel ed annesso laboratorio diagnostico sportivo.

In via generale si segnala che il compendio immobiliare destinato ad ospitare l'impianto in progetto, rappresenta un lotto avente estensione territoriale complessiva pari a circa mq 5.200,00.

L'area d'intervento risulta ubicata nel quadrante centro-occidentale del territorio comunale, in prossimità dell'urbanizzato produttivo nella località Valle dell'Oste (...).



La proposta di variante urbanistica si configura nel seguente punto di modificazione al PRG vigente (approvato con Delibera n.94 del 20.10.1984 - ratifica Co.Re.Co verbale n.4 del 5.01.1985 e pubblicazione BURL verbale n.9 del 1.02.1985) il cui riferimento territoriale è:

- Area ubicata lungo l'arteria: - via Valle dell'Oste per cui la variante proposta è:
modifica della destinazione urbanistica da: "zona agricola E1" a "Zona F" di Piano Regolatore;

In conseguenza della revisione degli Standards si specificano le norme regolanti la variante che in sintesi si riportano:

N.T.A - P.R.G. VARIANTE		
- N.T.A. - ZONA "F"		
Norme Tecniche Attuazione	- lotto minimo
	- lotto max
	- indice di fabb. f.	mc./mq, 0,46
	- indice di fabb. f. - annessi
	- altezza max edifici	ml. 7,50
	- numero max piani	n° 2
	- distacco dai confini	mt. 5,00
	- distacco min. dal ciglio stradale	D.M. 1444/68

TABELLA COMPARATIVA DI VARIANTE				
CALCOLO SUPERFICI AREE STANDARDS ai sensi del D.M.1444/1968				
DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI DA ADIBIRE A STANDARD				
DATI DI PROGETTO - CALCOLO VOLUMI E SUPERFICI MAX EDIFICABILI				
SVILUPPO VOLUMETRIA	V.L.T.	H Prog.	S.C. Prog.	SUPERFICIE MINIMA DEGLI SPAZI 80 mq ogni 100 mq S.L.P.
5158,00 mq x 0.46 mc/mq	2372,68	3,00 ml	----- mq	791,00 mq
DATI DI PROGETTO - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI (SPAZI PUBBL.-PARCHEGGI-VERDE PUBBL.)				
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI	SUPERFICI MINIME DM 1444/68	SUPERFICI MINIME IN VARIANTE	SUPERFICI DI PROGETTO	
SUPERFICIE MINIMA VERDE PUBBLICO	791,00 mq x 50%	395,50 mq	592,00 mq > 395,50 mq	
SUPERFICIE MINIMA PARCHEGGI	791,00 mq x 50% + Sup. art.18 L.765/67	395,50 mq + 120,00 mq = 515,50	579,50 mq > 515,50 mq	

VERIFICATO CHE sulla base delle informazioni fornite dal Rapporto Preliminare e dall'analisi effettuata dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, l'area della variante oggetto di procedura secondo la pianificazione sovraordinata risulta inquadrata come segue:

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale D.C.R. n.5 del 21/04/2021	Parere prot.n. 652760 del 15/06/2023 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale <i>Da una verifica agli atti ed elaborati trasmessi emerge che l'ambito non risulta interessato dalla presenza di beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 del Dlgs 42/2004.</i>
Piano Risanamento Qualità dell'Aria	Parere prot.n.0043656 23/06/2023 – ARPA LAZIO <i>(...) la Regione Lazio con DGR. n. 539 del 04/08/2020 ha adottato l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, con la D.G.R. 28 maggio 2021, n. 305 ha aggiornato l'Allegato 4 - classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana, e infine con la DGR 15 marzo 2022, n. 119 ha effettuato l'aggiornamento della denominazione e dei codici delle zone.</i> <i>Al Comune di Artena è stato assegnato il codice - IT1218 - Zona Litoranea 2021 - per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, e gli è stata attribuita la classe complessiva 2.</i> <i>La Classe 2 comprende i Comuni per i quali si osserva un elevato rischio di superamento dei valori limite per almeno un inquinante e per i quali sono previsti i piani di azione per il risanamento della qualità dell'aria.</i>



<p>Piano Regionale di Tutela delle Acque <i>D.C.R. n.18 del 23/11/2018</i></p>	<p>Parere prot.n.0043656 23/06/2023 – ARPA LAZIO</p> <p><i>Si considerano i riferimenti normativi aggiornati rispetto a quanto presente nel R.P. In base all'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 23 novembre 2018, n. 18, e relative norme tecniche di attuazione, la porzione del territorio comunale interessata ricade all'interno tratto afferente Fiume Sacco 3 con stato ecologico scarso. I dati sul monitoraggio dei corpi idrici superficiali effettuati dalla scrivente Agenzia e riferiti al triennio 2018-2021 presentano per il corpo idrico Fiume Sacco 3 un peggioramento dello stato ecologico dalla classe di qualità scarso a cattivo.</i></p> <p><i>Lo Stato Ecologico delle acque superficiali interne, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è un indice che descrive la qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici. L'obiettivo di qualità ecologica stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE è inteso come la capacità del corpo idrico di supportare comunità animali e vegetali ben strutturate e bilanciate, strumenti biologici fondamentali per sostenere i processi auto depurativi delle acque. La normativa definisce lo stato ecologico tramite lo studio di alcune comunità biologiche acquatiche, utilizzando gli elementi fisico-chimico e idromorfologici (quali il regime idrico e le caratteristiche di naturalità morfologica dell'alveo), come sostegno al processo di definizione della qualità ambientale.</i></p> <p><i>Nell'area in esame è quindi presente una criticità ambientale inerente le risorse idriche che necessita di specifica attenzione in quanto l'obiettivo di qualità da perseguire è il raggiungimento del "Buono" stato di qualità delle acque entro il 2015 (2000/60/CE). Dovranno essere attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque. Nel R.P. non si fa riferimento a servizi di approvvigionamento, né di gestione delle acque reflue. I dati in possesso dall'Agenzia evidenziano che il Comune di Artena fa parte dell'agglomerato Artena-Lariano, (...)</i></p>
<p>Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale</p>	<p>Parere prot.n.0043656 23/06/2023 – ARPA LAZIO</p> <p><i>Si considera l'attuale livello percentuale di raccolta differenziata del Comune di Artena e si evidenzia che nel corso degli anni ha raggiunto circa il 70 %, valore che risulta in linea con gli obiettivi normativi fissati dall'art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (si ricorda difatti che l'art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. fissava già al 31/12/2012 l'obiettivo quantitativo di raccolta differenziata del 65%). Nel 2021 la produzione di rifiuti urbani è stata pari a 5.192,965 tonnellate.</i></p>
<p>Piano Territoriale Provinciale Generale</p>	<p>Parere Città Metropolitana di Roma Capitale – prot.n.102996 del 22/06/2023</p> <p><i>Per quanto riguarda le valutazioni condotte sull'area d'intervento in relazione al P.T.P.G. (Piano Territoriale Provinciale Generale), approvato con D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, si evidenzia che nella Tavola Tp2, l'area d'intervento è prevalentemente inquadrata nell'ambito del "Sistema Insediativo Morfologico – Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti (art. 42 delle N.A.). Il Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti: "è l'ambito all'interno del quale i Comuni organizzano di preferenza nei loro strumenti urbanistici le operazioni di trasformazione e crescita insediativa. Comprende gran parte dell'edificazione esistente e delle previsioni dei PRG vigenti e una quota di aree di riserva per le future espansioni. Il Campo preferenziale, indica il limite entro cui va organizzato il disegno della struttura insediativa coerente con le regole storiche e morfologiche delle costruzioni urbane componenti e con il contesto ambientale e paesistico."</i></p>



Piano Regolatore Comunale (PRG)	<p>Parere prot.n. 652760 del 15/06/2024- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale</p> <p><i>Il Piano Regolatore Generale di Artena, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 10520 del 12/12/1996, classifica l'ambito oggetto dell'intervento in Zona E2 (agro ricadente al di fuori delle influenze immediate dei centri abitati) disciplinata all'art. 29 delle sue NTA.</i></p>
--	---

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Parere prot.n. 652760 del 15/06/2023 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale**

(...)

si evidenzia che la variante urbanistica in forma semplificata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 non può essere assimilata alle varianti ordinarie che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico-edilizia di un'area (destinazione d'uso, indici, parametri, ecc.) e deve essere vincolata in modo inscindibile, pena inefficacia, alla realizzazione del progetto di attività produttiva da cui deriva. In tal senso la variante semplificata deve intendersi costitutiva di un'area che acquisisce gli indici, parametri destinazioni d'uso e standard del progetto.

Nella Relazione Tecnica allegata è riportato che il progetto prevede il reperimento di parcheggi "pertinenziali" per quantità "pari a 579,50 mq superiore a quella dovuta pari a 515,50 mq calcolata in ragione del 50% della superficie minima imposta da DM 1444/68 con l'aggiunta della superficie di 1su1 per l'attività commerciale. La prescritta dotazione di aree scoperte drenanti, in misura non inferiore al 50% della superficie minima imposta da DM 1444/68, è stata altresì verificata e dimostrata nei seguenti termini:

CALCOLO SUPERFICI AREE STANDARDS ai sensi del D.M.1444/1968 DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI DA ADIBIRE A STANDARD				
DATI DI PROGETTO - CALCOLO VOLUMI E SUPERFICI MAX EDIFICABILI				
SVILUPPO VOLUMETRIA	V.L.T.	H Prog.	S.C. Prog.	SUPERFICIE MINIMA DEGLI SPAZI 80 mq ogni 100 mq S.L.P.
5158,00 mq x 0.46 mc/mq	2372,68	3,00 ml	----- mq	791,00 mq
DATI DI PROGETTO - DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI (SPAZI PUBBL.-PARCHEGGI-VERDE PUBBL.)				
DESCRIZIONE DEGLI SPAZI	SUPERFICI MINIME DM 1444/98	SUPERFICI MINIME IN VARIANTE	SUPERFICI DI PROGETTO	
SUPERFICIE MINIMA VERDE PUBBLICO	791,00 mq x 50%	395,50 mq	592,00 mq > 395,50 mq	
SUPERFICIE MINIMA PARCHEGGI	791,00 mq x 50% + Sup. art.18 L.765/67	395,50 mq + 120,00 mq = 515,50	579,50 mq > 515,50 mq	

A tale proposito si evidenzia che in progetto dovranno essere individuate le aree da destinare a spazi pubblici verde e parcheggi in cessione all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 5 del DM 1444/1968 distinguendole dalle aree destinate ai parcheggi pertinenziali privati, ex art. 41 sexies L. 1150/1942 come modificato dall'art. 2 della legge 122/1989.

(...)

Tuttavia, si riscontra che, sebbene sia stata prodotta una dichiarazione a firma del tecnico progettista di assenza di gravami di uso civico sulle p.lle interessate dal progetto, agli atti non è stata allegata l'attestazione comunale in materia di Usi civici ai sensi dell'art. 3, c. 3 della legge regionale n. 1/1986, per gli effetti di cui all'art. 142, c. 1, lett h) del D. Lgs 42/04.



Si evidenzia, a tale proposito, che nel PTPR “Le Tavole B non individuano le aree tutelate per legge di cui al comma 1, lettera h), dell’articolo 142 del Codice -“le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici”; in tali aree, ancorché non cartografate, si applica la relativa modalità di tutela” di cui all’art. 40 delle Norme e, in particolare, in caso di accertata presenza di gravami di uso civico (ex art. 142 comma 1 lett. “h” del Dlgs 42/2004) assoggetterebbe l’ambito, oltre che all’acquisizione del parere della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura, anche alla disciplina di tutela di cui all’art. 40 delle NTA del vigente PTPR2, dove al comma 5 è prescritto che (...) L’esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell’art. 4 della L. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con le modalità compatibili con le norme del PTPR; in tal caso si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio (...).

Considerato

Le presenti considerazioni preliminari non anticipano nel merito e non esauriscono le valutazioni urbanistiche di competenza che potranno essere effettuate nel corso delle successive fasi procedurali di approvazione della proposta.

In merito agli aspetti paesaggistici, fermo restando quanto sopra evidenziato in relazione all’accertamento di assenza di gravami di uso civico, non essendo l’area interessata dalla presenza di beni paesaggistici, l’intervento non è soggetto al rilascio dell’autorizzazione ex art. 146 del D. Lgs 42/04.

Conclusioni

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, si ritiene che l’intervento relativo alla “Variante puntuale al Piano Regolatore Generale nella forma semplificata (art. 8 DPR 160/2010) per la realizzazione in forma privatistica di un impianto sportivo per campi da padel e annesso laboratorio diagnostico sportivo” non comporti significativi impatti dal punto di vista ambientale e pertanto si ritiene che possa proseguire l’iter di formazione, con le seguenti raccomandazioni, le cui verifiche sono rinviata alla fase approvativa:

➤ *Riguardo alla procedura di variante, si chiede di verificare la sussistenza delle condizioni ai fini dell’avvio della procedura ex art. 8 co. 1, 2 e 3 del DPR 160/2010.*

A tale proposito si rammenta che il ricorso alla sopra citata procedura riveste un carattere di straordinarietà nei soli casi dei Comuni in cui lo strumento urbanistico sia caratterizzato dalla mancanza di aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi o dalla insufficienza di aree in relazione al progetto presentato; l’Amministrazione Comunale, oltre ad attestare quanto sopra, dovrà necessariamente valutare l’ipotesi di fare ricorso a tale procedura privilegiando l’interessamento di aree già idonee all’edificazione, anche in mancanza di Piani Attuativi approvati, salvaguardando le aree non trasformabili.

➤ *Dovranno essere dichiarati e rappresentati i dati dimensionali del progetto (generali e di dettaglio) in termini di indici, SUL e di volumi, specificandoli per i singoli edifici, secondo le diverse articolazioni funzionali. Tali dati, si ricorda, sono necessari anche al fine di fissare gli indici e parametri relativi alla variante urbanistica che scaturisce dall’approvazione del progetto. La disciplina urbanistico-edilizia dell’area (destinazione d’uso, indici, parametri, ecc.) dovrà infatti essere vincolata in modo inscindibile, pena inefficacia, alla realizzazione del progetto di attività produttiva da cui deriva. In tal senso la variante semplificata deve intendersi costitutiva di un’area che acquisisce gli indici, parametri destinazioni d’uso e standard del progetto.*

➤ *Dagli atti progettuali si rileva che non sono state individuate le aree da destinare a standard urbanistici di cui al Decreto Interministeriale n. 1444/68; si chiede pertanto che nella successiva fase procedurale il progetto dovrà necessariamente riportare la quantificazione e l’individuazione delle aree da destinare a standard ex art. 5 del DM 1444/1968 (e quindi in cessione all’Amministrazione Comunale), con relativo progetto delle aree pubbliche da cedere all’amministrazione comunale, tenendo conto che per esse dovrà essere garantita l’accessibilità da area pubblica, senza soluzione di continuità. Tali aree dovranno essere distinte dalle aree destinate ai parcheggi pertinenziali privati, ex art. 41 sexies L. 1150/1942 come modificato dall’art. 2 della legge 122/1989.*

➤ *Ai fini del completamento della ricognizione dei vincoli non cartografati nel PTPR, per consentire una compiuta valutazione di conformità paesaggistica, il Comune di Artena dovrà fornire l’attestazione in materia di Usi civici ai sensi dell’art. 3, c. 3 della legge regionale n. 1/1986, per gli effetti di cui all’art. 142, c. 1, lett h) del D. Lgs 42/04.*



➤ *Sia accertata, in relazione al fondo interessato dal progetto, l'assenza di vincoli derivanti dall'assunzione di contributi e/o finanziamenti pubblici a favore dello sviluppo dell'attività agricola, nonché la mancanza di eventuali atti d'obbligo.*

(...)

Corre l'obbligo ricordare, come peraltro già anticipato nella raccomandazioni sopra elencate, che il ricorso alla procedura prevista dall'art. 8 del DPR 160/2010 denuncia chiaramente l'inadeguatezza del vigente PRG e l'Amministrazione Comunale dovrebbe provvedere prioritariamente ad un idoneo adeguamento del proprio strumento urbanistico alle nuove dinamiche di sviluppo socio-economiche, dovendosi ritenere "eccezionale" il ripetuto ricorso a procedure che non sempre conducono ad una corretta programmazione urbanistica del territorio; l'Autorità procedente dovrà quindi valutare e favorire anche eventuali alternative volte al riuso di aree già urbanizzate e di aree produttive dismesse o inutilizzate, comunque già disposte a trasformazione/edificazione.

- **ARPA LAZIO**

L'Agenzia, nel parere di competenza, evidenzia i seguenti aspetti relativi alle matrici ambientali interessate:

ARIA: (...) il Comune è tenuto ad adottare, oltre il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) previsto dal Codice della Strada, azioni di fluidificazione del traffico, promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto private, favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, promuovere il coordinamento tra realtà produttive per l'attuazione di servizi di trasporto collettivo, incentivare l'applicazione di tutte le possibili soluzioni atte a ridurre le emissioni dai camini (desolforatori, denitrificatori, abbattitori di polveri) etc..

Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione sullo stato di qualità dell'aria nel Comune di Artena si riportano di seguito i dati 2018/2021, mediati sull'intero territorio comunale, del: particolato (PM10) - media annua; particolato (PM 2.5) - media annua; biossido di azoto (NO2) - media annua e numero di superamenti orari di 200 µg/mc; benzene (C6H6) – media annua; monossido di carbonio (CO) - numero di superamenti di 10 mg/mc (max della media mobile su 8 ore); biossido di zolfo (SO2) - numero di superamenti giornalieri di 125 µg/mc (max della media mobile su 8 ore). Il calcolo è stato effettuato a partire dai campi di concentrazione orari del periodo 2018-2021 forniti dal sistema modellistico di qualità dell'aria dell'Agenzia (<http://www.arpalazio.net/main/aria/>). Al fine di ottenere una stima il più realistica possibile, come previsto dalla normativa vigente (d.lgs. 155/2010 s.m.i.), i campi di concentrazione sono stati combinati con le misure dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria mediante assimilazione dati (SCM, Successive Corrections Method). La risoluzione orizzontale delle simulazioni modellistiche varia da 1kmx1km a 4kmx4km.

(...)

Dall'analisi degli indicatori presi a riferimento (...), si evidenzia che la situazione che caratterizza il Comune nel periodo preso in considerazione (2018-2021), ha mostrato delle criticità per l'NO2 nel 2018. Il valore nell'ultimo triennio (2019-2021) considerato è sceso al di sotto del valore limite. In fase di attuazione del piano dovranno essere adottati i provvedimenti del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria vigente, e relative norme tecniche, le migliori tecnologie di efficienza e risparmio per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento. Nella fase di cantiere, inoltre, dovranno essere adottate misure per la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione. Si evidenzia infine che gli edifici dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 27 maggio 2008, n. 6.

ACQUA: Lo Stato Ecologico delle acque superficiali interne, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è un indice che descrive la qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici. L'obiettivo di qualità ecologica stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE è inteso come la capacità del corpo idrico di supportare comunità animali e vegetali ben strutturate e bilanciate, strumenti biologici fondamentali per sostenere i processi auto depurativi delle acque. La normativa definisce lo stato ecologico tramite lo studio di alcune comunità biologiche acquatiche, utilizzando gli elementi fisico-chimico e idromorfologici (quali il regime idrico e le caratteristiche di naturalità morfologica dell'alveo), come sostegno al processo di definizione della qualità ambientale.



Nell'area in esame è quindi presente una criticità ambientale inerente le risorse idriche che necessita di specifica attenzione in quanto l'obiettivo di qualità da perseguire è il raggiungimento del "Buono" stato di qualità delle acque entro il 2015 (2000/60/CE). Dovranno essere attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque. Nel R.P. non si fa riferimento a servizi di approvvigionamento, né di gestione delle acque reflue. I dati in possesso dall'Agenzia evidenziano che il Comune di Artena fa parte dell'agglomerato Artena-Lariano, (...)

L'area in esame attualmente, non risulta servita dalla rete fognaria a servizio dell'impianto di depurazione di Artena – Valle Pisciana con capacità depurativa pari a 8.000 AE, a fronte di un carico inquinante attuale delle acque reflue urbane degli abitanti residenti 13.616 (01/01/2023 - Istat). In riferimento alla sostenibilità idrica, i vari interventi edilizi previsti dal Piano dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6. Per le finalità di risparmio idrico inoltre si evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art.146 del d.lgs.152 2006 s.m.i.).

SUOLO: Il Comune di Artena ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 10.9 %, che corrisponde ad una superficie di Ha 595.56, inoltre l'incremento di suolo consumato nell'anno 2021 pari a 1.17 Ha rispetto al periodo precedente.

(...)

Nella fase di attuazione della Variante dovranno essere previste opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione e soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità. Si evidenzia che il Piano, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

RIFIUTI: (...) Come da Determinazione regionale n. G04229 del 07/04/2022, il Comune di Artena fornisce i dati sui rifiuti attraverso l'applicativo web O.R.So. (gestito dall' ARPA Lazio) dal 2019.

(...)

La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata rispettando gli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020, n. 116. La produzione dei rifiuti in fase di cantiere, dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente

RUMORE: Si evidenzia che la classificazione acustica è uno strumento tecnico-politico di governo del territorio comunale, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività; esso è il risultato della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee. L'obiettivo del Piano di zonizzazione acustica infatti è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. Dai dati in possesso dall'Agenzia il Comune di Artena è dotato di Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.26 del 22/03/2012. Fatto salvo il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997 e dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5 dicembre 1997, nella fase di esecuzione del piano in esame dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione, in particolar modo nella fase di cantiere.

Si rileva che nel R.P. a pag. 35 viene evidenziato che nella zona sono assenti sorgenti sonore significative.

RADON: A seguito dell'emanazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 sono state introdotte nella legislazione italiana le soglie di 300 Bq/m³, in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni esistenti, con una ulteriore restrizione a 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 2024. In considerazione di quanto sopra riportato è quindi necessario che in fase di esecuzione della variante in esame si introducano idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire il rispetto del livello di riferimento individuato per il gas radon dal D.lgs. 101/2020.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: Si evidenzia che a pag. 35 è riportato che l'area non è interessata dalle possibili fonti di campi elettromagnetici. Per ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti, occorrerà considerare i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico, in quanto l'eventuale presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante (Legge 36/2001 e dal DPCM 08 luglio 2003),



poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore.

- **Città Metropolitana di Roma Capitale:**

(...)

Ciò premesso, ferma restando la competenza dell'Ente Regionale in ordine alla valutazione dell'ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, nel rilevare che l'intervento, collocandosi nell'ambito del Campo preferenziale dell'Organizzazione degli Insediamenti, non risulta essere in contrasto con le direttive e prescrizioni del PTPG, si rilevano comunque i seguenti elementi di approfondimento da specificare in un eventuale Rapporto Ambientale e, comunque, da garantire in fase di eventuale prosieguo dell'iter urbanistico:

- *fermo restando l'onere dell'Amministrazione Comunale di accertare la sussistenza dei requisiti per il ricorso alla procedura ex art. 8 del DPR 160/2010, occorre descrivere in modo più dettagliato la consistenza dell'intervento e il soddisfacimento delle superfici di standard, non chiaramente desumibili dagli elaborati esaminati;*
- *si rammenta infine che, trattandosi di una procedura ex art. 8 del DPR 16/2010, l'area interessata dall'intervento a esito della procedura dovrà assumere gli indici e i parametri desunti dal progetto.*

Infine, con riferimento al parere reso dalla Regione Lazio, "Direzione Regionale per Le Politiche Abitative e La Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana Di Roma Capitale", di cui alla nota prot. U.0652760 del 15/06/2023, lo scrivente Servizio condivide e fa proprie le osservazioni in esso contenute e alle quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Al riguardo, si sottolinea, per corroborare quanto già esaurientemente espresso dai colleghi regionali, che questo Servizio della CMRC ha avuto modo in diverse occasioni di evidenziare l'eccessivo ricorso all'uso, pur legittimo, da parte di alcune Amministrazioni Comunali, della variante urbanistica ex art. 8 del DPR 160/2010, considerato non già quale strumento da usare in via eccezionale e derogatoria ma come procedura prioritaria. In una stagione di rinnovamento della pianificazione urbanistica generale da parte delle Amministrazioni Comunali del territorio metropolitano, si ritiene che su tale argomento occorrerebbe una riflessione di carattere generale, che conduca dall'attuale modello della pianificazione urbanistica delle aree produttive come sommatoria di piccole varianti puntuali disaggregate e incoerenti, a una pianificazione unitaria e omogenea.

- **ASL ROMA 5:**

A seguito della comunicazione in oggetto prot. Regione Lazio n. 566414 del 24/05/2023 prot. ASL Roma 5 n. 21810 de24/0512023 si chiede, al fine di un migliore inquadramento normativo della struttura, una più dettagliata informazione circa il laboratorio diagnostico sportivo ivi indicato.

TENUTO CONTO altresì che AP ha fornito con nota prot. n. 13104 del 13/07/2023, acquisita in pari data al prot. reg. n. 779287, considerazioni integrative in riscontro al parere prot.n. 652760 del 15/06/2023 dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, trasmettendo la seguente documentazione:

- Tavole grafiche e relazione tecnica a sostituzione di quelle agli atti:
 - PROGETTO SUAP_tav_P_TEC_1-11
 - PROGETTO SUAP_tav_P_TEC_U
 - R_TEC_U_RELAZIONE TECNICA_VAR SEMPLIF SUAP
- Attestazione assenza usi civici;
- Attestazione assenza di vincoli derivanti dall'assunzione di contributi/finanziamenti pubblici a favore dello sviluppo dell'attività agricola nonché la mancanza di eventuali atti d'obbligo;

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la



veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;

- i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;
- per l'area in esame di estensione pari a circa mq 5.200,00, attualmente destinata a "zona agricola E1" nel Piano Regolatore vigente, viene proposta la modifica in "Zona F"; la variante urbanistica in forma semplificata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 è finalizzata alla realizzazione di un insediamento sportivo per campi da padel con i relativi servizi annessi ed un laboratorio medico;
- l'AP con nota prot. n. 7372 del 18/04/2023 ha trasmesso una tavola del vigente PRG, certificando che *"... all'interno del PRG del Comune di Artena non esistono aree libere idonee alla realizzazione del progetto in esame"*;
- l'AP ha, inoltre, attestato con nota prot.n. 13104 del 13/07/2023 che *"...non risultano, agli atti di questo ente, registrati atti di vincolo degli immobili oggetto di variante e non risultano contributi e/o finanziamenti pubblici per lo sviluppo dell'attività agricola"*.
- L'area in esame risulta ubicata nel quadrante centro-occidentale del territorio comunale, in prossimità dell'urbanizzato produttivo nella località Valle dell'Oste;
- Come dichiarato nella relazione tecnica integrativa, trasmessa con nota prot. n. 13104 del 13/07/2023, *gli interventi urbanizzativi di pertinenza del comparto saranno eseguiti come per legge e collegati alle reti infrastrutturali in loco passanti*;
- Nel Rapporto Preliminare non viene effettuata un'analisi del quadro esigenziale che sottende alla necessità di redazione della variante;
- l'area interessata dalla variante non interferisce con alcun bene paesaggistico, né risulta gravata da usi civici, come certificato dall'AP con nota prot.n. 13104 del 13/07/2023, acquisita in pari data al prot. reg. n. 779287, con la quale si attesta che i terreni interessati dalla Variante in oggetto sono *"...terreni privati liberi da uso civico di pascolo"*;
- in relazione alle previsioni del PTPG l'area, collocandosi nell'ambito del Campo preferenziale dell'Organizzazione degli Insediamenti senza interferire con la Rete Ecologica Provinciale, non risulta essere in contrasto con le direttive e prescrizioni del PTPG, come rilevato da Città Metropolitana;
- Nel R.P. non si fa riferimento a servizi di approvvigionamento, né di gestione delle acque reflue; ARPA Lazio rileva che dai dati in loro possesso *il Comune di Artena fa parte dell'agglomerato Artena-Lariano, (...) e l'area in esame attualmente non risulta servita dalla rete fognaria a servizio dell'impianto di depurazione di Artena – Valle Pisciana con capacità depurativa pari a 8.000 AE, a fronte di un carico inquinante attuale delle acque reflue urbane degli abitanti residenti 13.616 (01/01/2023 - Istat)*;
- Nel R.P. è indicato che *Il clima acustico della zona è caratterizzato da assenza di sorgenti sonore significative; le immissioni sonore sono riferite essenzialmente al traffico autoveicolare lungo la Strada Comunale via Valle dell'Oste anche con mezzi pesanti*;
- In relazione alla qualità dell'aria ARPA LAZIO evidenzia opportune azioni che il Comune è tenuto ad adottare al fine di ridurre le emissioni in atmosfera;
- In relazione agli effetti attesi sulle componenti ambientali, nel R.P. non vengono rilevate modifiche significative determinate dall'attuazione della variante; tuttavia, vengono individuati interventi di mitigazione con piantumazione nelle aree a verde.
- ARPA Lazio evidenzia che *il Comune di Artena ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 10.9 %, che corrisponde ad una superficie di Ha 595.56, inoltre l'incremento di suolo consumato nell'anno 2021 pari a 1.17 Ha rispetto al periodo precedente*;



- l'Area Urbanistica Regionale, pur ritenendo che l'attuazione della variante *non comporti significativi impatti dal punto di vista ambientale*, al fine di contenere il consumo di suolo suggerisce di *valutare e favorire anche eventuali alternative volte al riuso di aree già urbanizzate e di aree produttive dismesse o inutilizzate, comunque già disposte a trasformazione/edificazione*;
- Città Metropolitana di Roma Capitale e l'Area Urbanistica Regionale hanno evidenziato la necessità di verificare da parte dell'Amministrazione Comunale il corretto ricorso alla procedura di cui all'art.8 del DPR 160/2010;

VALUTATO che:

- i Soggetti Competenti in materia Ambientale coinvolti e il Rapporto Preliminare non hanno rilevato impatti significativi derivanti dall'attuazione della variante sulle componenti ambientali interessate;
- l'area interessata dalla Variante non risulta compresa entro il perimetro di Aree Naturali Protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997) e dei siti della Rete Natura 2000: Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE, o Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 2009/147/CE;
- l'area interessata dalla Variante non risulta interessata dalla presenza di beni paesaggistici di cui al Dlgs 42/2004;
- l'area interessata dalla Variante non interferisce con la Rete Ecologica Provinciale (REP);
- ARPA LAZIO evidenzia e indica opportune azioni e misure di mitigazione, nonché il rispetto delle misure previste dalle normative di settore al fine di escludere eventuali criticità sulle componenti ambientali interessate;
- Il quadro progettuale proposto è afferente ad un ambito territoriale di limitata estensione prefigurante funzioni non comportanti aumenti di carichi insediativi;
- Il quadro funzionale, in fase di esercizio, prefigurato dalla variante proposta non comporta un aumento rilevante dei carichi sulle componenti interessate;
- la localizzazione nell'ambito di intervento, il suo dimensionamento e le trasformazioni previste non comportano una significativa modifica del quadro ambientale esistente;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3 bis, del D Lgs n.152 del 2006, quanto segue:

- Nel proseguimento dell'iter di approvazione urbanistica, sarà necessario fornire i chiarimenti e gli approfondimenti richiesti dalla struttura regionale competente e dalla Città Metropolitana di Roma circa il ricorso alla procedura di cui all'art.8 del DPR 160/10, ed il soddisfacimento degli standard; dovrà altresì essere chiarito il quadro esigenziale sotteso alla variante;
- al fine di contenere il consumo di suolo agricolo vengano valutate e favorite anche eventuali alternative localizzative volte al riuso di aree già urbanizzate e di aree produttive dismesse o inutilizzate, comunque già disposte a trasformazione/edificazione;
- in riferimento agli aspetti geomorfologici e vegetazionali sia acquisito il parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2011;
- Preventivamente all'attuazione degli interventi sia adeguatamente verificata l'effettiva capacità dell'acquedotto e dello smaltimento delle acque reflue in relazione e sia garantita la salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale nel rispetto degli obiettivi del PTAR, secondo quanto disposto dall'art.4, co.2 lett. a, b, c e dall'art.5 della L.R. n.6/2008;
- a seguito dell'approvazione del piano, dovrà essere aggiornata la classificazione acustica comunale, qualora le attuali classi acustiche delle aree interessate non risultino compatibili;



- al fine di contenere le emissioni in atmosfera, si raccomanda di mettere in atto azioni di fluidificazione del traffico, promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto private, favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, promuovere il coordinamento tra realtà produttive per l'attuazione di servizi di trasporto collettivo, incentivare l'applicazione di tutte le possibili soluzioni atte a ridurre le emissioni dai camini (desolforatori, denitrificatori, abbattitori di polveri);
- nelle successive fasi progettuali e realizzative venga rispettato tutto quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6, ed attuati gli adempimenti in materia di risparmio idrico previsti dalla normativa vigente (art.146 del d.lgs.152 2006 s.m.i.);
- in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli venga rispettato quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6; al fine di limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo, dovranno essere attuate misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione e soluzioni, anche edilizie per evitare fenomeni di erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità; in particolare nella zona a parcheggi vengano utilizzate pavimentazioni drenanti e messe a dimora un congruo numero di specie arboree e arbustive di tipo autoctono;
- la produzione dei rifiuti urbani venga gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.4 del 5/8/2020 e pubblicato sul Suppl. n.1 al BURL 22/9/2020, n.116, sia per quanto concerne la gestione della raccolta differenziata sia per la gestione dei rifiuti speciali;
- vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall'Unione Europea per il gas radon;
- in fase attuativa venga rivolta particolare attenzione a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili; in relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico vengano adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle NTA del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all'art. 5 delle suddette norme e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa (cfr. DD. MM. 26/6/2015; D. Lgs. 192/2005; D. Lgs. 102/2014; L.R. n. 6/2008; ecc.);
- al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da eventuali elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003;
- vengano rispettati i limiti acustici differenziali nei casi di applicazione previsti dalla normativa vigente e dal DPCM 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici", ponendo particolare attenzione durante la fase di costruzione alle misure di mitigazione in fase di cantiere;
- Nella fase di cantiere vengano rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell'aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;
- al fine di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi anche nel rispetto di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, venga garantita la sostenibilità economica della variante, anche in applicazione dell'eventuale contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 co. 4 lett. d-ter) del DPR 380/2001;
- Siano comunque rispettate tutte le indicazioni fornite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nei propri pareri di competenza;



**REGIONE
LAZIO**

TUTTO CIO' PREMESSO

si ritiene che la *“Variante puntuale al Piano Regolatore Generale nella forma semplificata (art. 8 DPR 160/2010) per la realizzazione in forma privatistica di un impianto sportivo per campi da padel e annesso laboratorio diagnostico sportivo”* in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, indicate in premessa.

L'Istruttore

Marco Stradella

Firmato digitalmente

il Dirigente

ing. Ilaria Scarso

Firmato digitalmente